



Bruxelles, 7 giugno 2019
(OR. en)

10008/19

Fascicoli interistituzionali:

2018/0216(COD)

2018/0217(COD)

2018/0218(COD)

AGRI 289
AGRILEG 105
AGRIFIN 36
AGRISTR 40
AGRIORG 32
CODEC 1182
CADREFIN 265

NOTA

Origine: presidenza

Destinatario: Comitato speciale Agricoltura / Consiglio

n. doc. Comm.: 9645/18 + COR 1 + ADD 1
9634/18 + COR 1 + ADD 1
9556/18 + REV 1 (en, de, fr) + COR 1

Oggetto: Pacchetto di riforma della PAC post-2020

a) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

b) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013

c) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo

- *Relazione della presidenza sullo stato di avanzamento dei lavori*

I. INTRODUZIONE

1. Le proposte di riforma della politica agricola comune (PAC) relative al quadro finanziario pluriennale dell'UE (QFP) 2021-2027 consistono dei tre regolamenti seguenti:
 - un **regolamento sui piani strategici della PAC**, che costituisce il fulcro del pacchetto e comprende i pagamenti diretti, gli interventi settoriali e lo sviluppo rurale;
 - un regolamento sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC (di seguito: "**regolamento orizzontale**"), che sostituisce l'attuale regolamento recante lo stesso titolo;
 - un regolamento che modifica e aggiorna i regolamenti (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM), (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 sui prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 sulle regioni ultraperiferiche e (UE) n. 229/2013 sulle isole minori del Mar Egeo (di seguito "**regolamento modificativo**").
2. Dopo una prima lettura delle tre proposte di regolamento da parte dei gruppi del Consiglio competenti, e sulla base del lavoro svolto in sede sia di Comitato speciale Agricoltura (CSA) sia di Consiglio "Agricoltura e pesca", la presidenza austriaca ha trasmesso una prima serie di suggerimenti redazionali in merito alle tre proposte (documenti 15058/18 + ADD1, 15046/18, 14195/18) e il 17 dicembre 2018 ha presentato al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori per quanto riguarda l'esame delle tre proposte (documento 15027/18).
3. Sulla scorta del lavoro svolto dalla presidenza austriaca e delle ulteriori discussioni tenutesi a livello di gruppo, di CSA e di Consiglio "Agricoltura e pesca", la presidenza rumena ha presentato una serie di suggerimenti redazionali riveduti per tutti e tre i regolamenti. Di conseguenza, la presidenza rumena ritiene che i testi del regolamento orizzontale e del regolamento OCM siano sostanzialmente stabili, mentre sono stati realizzati notevoli progressi in merito al regolamento sui piani strategici della PAC.

4. Inoltre, la presidenza rumena ha proposto di discutere talune disposizioni riguardanti elementi che fanno parte dei negoziati orizzontali sul quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, ad esempio la riduzione dei pagamenti, la riserva agricola e la disciplina finanziaria, senza tuttavia stabilire conclusioni sugli elementi contemplati nel "pacchetto negoziale" (attualmente oggetto di discussione a livello di Consiglio europeo). In aggiunta, coordinandosi con il Gruppo ad hoc sul QFP, la presidenza rumena ha eliminato le parentesi quadre a due disposizioni precedentemente classificate come relative al QFP (l'articolo 40 del regolamento orizzontale e l'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento sui piani strategici della PAC).
5. Analogamente, durante la presidenza rumena si sono tenute ampie discussioni sugli atti delegati e di esecuzione, sia per quanto riguarda il regolamento orizzontale che il regolamento sui piani strategici della PAC, a seguito delle quali sono stati introdotti suggerimenti redazionali, anche sulla base del contributo del Servizio giuridico del Consiglio.

II. STATO DEI LAVORI SUL REGOLAMENTO SUI PIANI STRATEGICI DELLA PAC

6. La presidenza rumena ha organizzato 16 riunioni del Gruppo "Questioni agricole orizzontali" e 2 riunioni del Gruppo dei Consiglieri/Addetti (Agricoltura), distribuite su un totale di 26 giorni lavorativi, per esaminare ulteriormente la proposta, principalmente sulla base di documenti della presidenza e documenti esplicativi dei servizi della Commissione, come pure sulla base del contributo del Servizio giuridico del Consiglio. Sulla base di documenti orientativi della presidenza, si è discusso altresì di elementi specifici della proposta in 14 riunioni del CSA e in 5 sessioni del Consiglio "Agricoltura e pesca".
7. Sulla scia delle opinioni delle delegazioni espresse durante le discussioni e inviate per iscritto, la presidenza rumena ha presentato diverse versioni dei suggerimenti redazionali riveduti: le prime due (docc. 7007/19 e 7485/19, licenziati rispettivamente il 1° marzo e il 13 marzo 2019) si concentrano su taluni aspetti politicamente sensibili, mentre le versioni licenziate il 27 maggio (doc. 9529/19) e il 7 giugno (doc. 10103/19) costituiscono una rielaborazione generale dell'intera proposta.

8. Le discussioni tenutesi a livello tecnico e politico, come pure le reazioni delle delegazioni ai suggerimenti redazionali della presidenza, hanno contribuito a realizzare notevoli progressi attraverso una migliore comprensione della posizione degli Stati membri, chiarendo la proposta della Commissione, allineandola ulteriormente alle opinioni delle delegazioni e consolidando i concetti contenuti nel testo. Le discussioni hanno inoltre contribuito a chiarire la necessità di offrire agli Stati membri sufficiente margine di manovra per adattare le disposizioni del regolamento alla situazione sul campo e preservare l'elemento "comune" della politica agricola.
9. Riguardo all'ultima versione dei suoi suggerimenti redazionali, la presidenza rumena ha indirizzato i propri sforzi verso i seguenti aspetti:
- al fine di consolidare **le definizioni e relative condizioni**, tenendo conto delle preoccupazioni degli Stati membri, la presidenza rumena ha proposto nuove definizioni, ad esempio "spesa pubblica" e "AKIS", oltre ad aver rielaborato le definizioni di "fondi di mutualizzazione", "organismo intermedio", "prato permanente", "giovane agricoltore" e "agricoltore vero e proprio". La presidenza rumena ha inoltre dedicato ampie discussioni alla proposta avanzata da alcuni Stati membri di ampliare la definizione di "ettaro ammissibile" per far sì che le superfici agricole possano apportare un maggior contributo ambientali. Pertanto, la presidenza rumena ha suggerito un testo rielaborato, che potrebbe richiedere ulteriori discussioni;
 - in merito ai **tipi di interventi sotto forma di pagamenti diretti**, la presidenza rumena ha organizzato ampie discussioni sulla riduzione dei pagamenti (articolo 15) e sul sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (articolo 26), che hanno portato a suggerimenti volti alla semplificazione. Tali suggerimenti riguardano: la sottrazione volontaria dei costi del lavoro dall'importo dei pagamenti diretti da concedere agli agricoltori e il metodo per calcolare tali importi (articolo 15, paragrafo 2) nonché la natura volontaria del sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (articolo 26, paragrafo 1). La presidenza rumena ha inoltre incluso talune disposizioni in altri articoli al fine di rispondere alle specificità degli Stati membri;

- le principali modifiche ai **tipi di interventi settoriali** sono essenzialmente di natura tecnica e comprendono modifiche di sostanza riguardanti: l'estensione dell'ambito di applicazione degli "altri settori" allo scopo di includervi i prodotti che rientrano nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera x), del regolamento OCM vigente, in base alla valutazione delle esigenze degli Stati membri; la flessibilità delle organizzazioni di produttori del settore dei prodotti ortofrutticoli nello scegliere, all'interno dei rispettivi programmi operativi, tra obiettivi relativi all'ambiente e obiettivi relativi ai cambiamenti climatici; l'inclusione di impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica assunti dai membri delle organizzazioni di produttori nel quadro delle azioni contemplate dal FEASR per la soglia ambientale del 15%; la flessibilità nello scegliere tra l'attuazione di obiettivi a livello delle organizzazioni di produttori o a livello delle associazioni; l'aumento dei cofinanziamenti per gli obiettivi relativi all'ambiente e gli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici; l'estensione dell'ambito di applicazione degli investimenti nel settore vitivinicolo; l'istituzione di una soglia dell'80% da applicare ai cofinanziamenti della spesa per le azioni di informazione e promozione nel settore vitivinicolo; la flessibilità del settore dell'olio d'oliva e di altri settori nello scegliere, all'interno dei piani strategici della PAC, tra il sistema delle organizzazioni di produttori e gli interventi strutturali. Ciononostante, potrebbero essere necessarie ulteriori discussioni sulla percentuale del 15% suggerita dalla presidenza nell'articolo 44, paragrafo 7, nonché sulle disposizioni relative agli "altri settori" contenute nell'articolo 60 bis;
- per quanto riguarda i **tipi di interventi per lo sviluppo rurale**, le modifiche più importanti riguardano: l'introduzione di una clausola di revisione all'articolo 65; la possibilità di ri-designare le superfici con vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici prevista dall'articolo 66; alcune modifiche all'elenco degli investimenti non ammissibili di cui all'articolo 68, come pure un approccio più flessibile in merito ai possibili tipi di strumenti di gestione del rischio di cui all'articolo 70. Inoltre, l'articolo 75 sull'utilizzo del FEASR attuato tramite o in combinazione con InvestEU è stato ampiamente modificato per allinearli alle disposizioni del regolamento sulle disposizioni comuni (RDC) e del regolamento InvestEU;

- per quanto riguarda il "**nuovo modello di attuazione**", si sono tenute ampie discussioni a livello sia tecnico che politico, in particolare sul nuovo quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione. Alla luce di tali discussioni, la presidenza rumena ha proposto diverse modifiche al titolo VII "Monitoraggio, rendicontazione e valutazione" per adeguare meglio i requisiti di comunicazione alle specificità degli interventi che non rientrano nel sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) e per consentire un approccio più flessibile per quanto riguarda l'esame dell'efficacia dell'attuazione. Le nuove proposte riguardano la possibilità di fissare nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione gli importi unitari medi annui per gli interventi che non rientrano nel SIGC, sulla base delle operazioni selezionate nel corso degli esercizi precedenti, come proposto nell'opzione 1 del documento congiunto delle presidenze austriaca e rumena. Inoltre si propone di valutare ogni due anni la comunicazione dei risultati rispetto a target intermedi. La presidenza rumena ha inoltre incluso un aumento delle percentuali decrescenti per le deviazioni dai target intermedi biennali, come segue: 45% nel 202{3}, 40% nel 202{5} e 35% nel 202{7} (gli anni specifici possono variare a seconda dell'avvio dell'attuazione della nuova politica). Le proposte attenueranno le conseguenze dell'esame dell'efficacia dell'attuazione, mentre la comunicazione annuale dei risultati consentirà un adeguamento tempestivo dell'attuazione al fine di evitare le conseguenze di una maggiore deviazione dai target intermedi biennali;
- a seguito delle richieste degli Stati membri, la presidenza rumena ha avviato il dibattito sull'allegato I relativo agli **indicatori**. Alla Commissione è stato chiesto di presentare 70 schede per gli indicatori di contesto, di output, di risultato e di impatto, che hanno costituito il punto di partenza per la prima riformulazione dell'allegato I da parte della presidenza. Saranno tuttavia necessari ulteriori chiarimenti sul "nuovo modello di attuazione", in particolare sugli aspetti connessi ai requisiti e agli indicatori di pianificazione e di comunicazione;

- Si sono tenute discussioni tematiche a livello tecnico e politico sull'"**architettura verde**", considerata dalla presidenza uno dei pilastri della riforma della PAC. La presidenza ha dedicato a questo punto diverse riunioni a livello di gruppo e di CSA, nonché il Consiglio "Agricoltura e pesca" di aprile, al fine di trovare un equilibrio tra l'integrazione delle specificità degli Stati membri per quanto riguarda la condizionalità rafforzata proposta dalla Commissione e il mantenimento del principio, ampiamente accettato, di un livello più elevato di ambizione ambientale. Particolare attenzione è stata dedicata ai seguenti aspetti:
 - i) se e in quale misura i piccoli agricoltori debbano essere soggetti alla condizionalità; a tale riguardo, la presidenza ha concluso che gli Stati membri hanno pareri divergenti sull'applicabilità universale della condizionalità rispetto alla deroga per i piccoli agricoltori. Di conseguenza, la presidenza ha proposto di includere la "dimensione dell'azienda agricola" come uno dei principali fattori di rischio da prendere in considerazione, unitamente a un sistema semplificato di controllo e sanzioni per questa categoria di agricoltori;
 - ii) se i regimi ecologici debbano essere volontari od obbligatori per gli Stati membri e in che modo evitare importi non utilizzati quando il ricorso da parte degli agricoltori è inferiore al previsto;
 - iii) la riformulazione delle BCAA di cui all'allegato III al fine di rispondere meglio alle specificità e alle preoccupazioni degli Stati membri; La BCAA 5 è stata mantenuta nell'ambito dei servizi di consulenza aziendale ed è stata fornita una nuova descrizione dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti;

- iv) la soppressione di alcuni criteri di gestione obbligatori (CGO) relativi alla salute degli animali; alcuni Stati membri hanno sostenuto che l'attuazione delle direttive in questione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento sui controlli ufficiali, che istituisce un quadro generale dell'UE in materia di controlli, audit e sanzioni in virtù del quale gli agricoltori che non rispettano i requisiti chiave fondamentali saranno oggetto di sanzioni a norma della legislazione nazionale. Altri Stati membri hanno espresso il timore che le sanzioni siano troppo elevate, mentre altri ancora si rallegrano del fatto che l'identificazione degli animali rientri nella condizionalità e temono che la sicurezza veterinaria nell'intera Unione, qualora non venisse più rafforzata mediante la condizionalità, possa essere compromessa. Pertanto la presidenza ha messo tra parentesi i CGO da 7 a 10 e ha aggiunto, in una nota a pie' di pagina, che il testo dell'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento orizzontale sulle sanzioni dovrebbe essere ulteriormente esaminato.

Tuttavia, alla luce delle divergenze d'opinione sui punti di cui sopra, la presidenza ritiene che siano necessari ulteriori lavori e, pertanto, questi punti restano "aperti";

- per quanto riguarda il **quadro di governance e di coordinamento**, la presidenza ha concentrato i suoi sforzi per tenere conto delle disposizioni costituzionali regionali/federali degli Stati membri relativamente all'istituzione dell'autorità di gestione, modificando ulteriormente l'articolo 110. Inoltre, le disposizioni relative alla consultazione del comitato di monitoraggio sulla relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione sono state modificate per aumentare il margine di manovra degli Stati membri per quanto riguarda il rispetto dei requisiti procedurali per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione alla Commissione;

- per quanto riguarda le **disposizioni finanziarie**, la presidenza rumena si è concentrata su due aspetti principali:
 - i) il livello di sostegno accoppiato: gli Stati membri hanno espresso posizioni divergenti, che vanno dall'invito a eliminare gradualmente questo pagamento fino al sostegno alla proposta della Commissione (10%+ 2%), al mantenimento dell'attuale livello di sostegno (13%+ 2%) o all'aumento del livello fino al 23%+ 2%. La presidenza ritiene che, a titolo di compromesso, sia importante mantenere almeno il livello di assegnazione attuale, che andrà approvato in ultima analisi a livello politico;
 - ii) il livello di assistenza tecnica: a seguito delle richieste delle delegazioni, la presidenza ha proposto che l'aumento al 6% del contributo del FEASR si applichi ai piani strategici della PAC in cui l'importo globale del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale è pari al massimo a 1,5 milioni di EUR;
- la presidenza rumena ha inoltre concentrato i suoi lavori sulle disposizioni in materia di concorrenza, principalmente per quanto riguarda la riformulazione dell'articolo 131 (Aiuti di Stato) e dell'articolo 133 (Misure fiscali nazionali).

III. STATO DEI LAVORI SUL REGOLAMENTO ORIZZONTALE

10. Sulla base del testo della proposta della presidenza austriaca (15046/18), il Gruppo "Questioni agrofinanziarie" (AGRIFIN) ha esaminato ulteriormente la proposta di nuovo regolamento orizzontale e ha discusso vari suggerimenti redazionali aggiuntivi elaborati dalla presidenza rumena, alcuni dei quali, ad esempio la riserva agricola e la disciplina finanziaria, sono stati discussi anche in seno al CSA e al Consiglio. Al fine di illustrare l'evoluzione della posizione che si sta delineando in seno al Consiglio sulla proposta, il 7 giugno la presidenza ha pubblicato un'ultima versione del testo consolidato della proposta, che tiene conto di tutti i suggerimenti redazionali finora presi in esame in seno al Consiglio e ai suoi organi preparatori (10135/19)¹.

¹ Si noti che il Gruppo "Questioni agricole orizzontali" è responsabile dell'esame delle disposizioni del regolamento orizzontale sul sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC) (articoli da 63 a 73) e sul sistema di controllo e sanzioni relative alla condizionalità (articoli da 84 a 87).

11. Gli Stati membri, in generale, ritengono che siano stati compiuti progressi significativi per rendere l'attuale regolamento orizzontale idoneo in termini di "finanziamento, gestione e monitoraggio" di una nuova PAC *basata sui risultati*. I suggerimenti redazionali formulati dalla presidenza hanno aggiunto chiarezza e semplificato alcune disposizioni del regolamento orizzontale. Permangono tuttavia alcune difficoltà per quanto riguarda il nuovo modello di attuazione e l'allineamento del regolamento sui piani strategici con il regolamento orizzontale. Ad esempio, a parere di alcune delegazioni, il cambiamento di approccio potrebbe in effetti portare, nel breve termine, a maggiori oneri amministrativi per le amministrazioni, tenuto conto dei nuovi e/o diversi compiti attribuiti agli organismi di governance coinvolti (ad esempio organismi pagatori, organismi di certificazione). Sebbene le delegazioni riconoscano che la relazione tra la Commissione e i beneficiari finali potrebbe diventare più semplice grazie al nuovo modello di attuazione, esse hanno difficoltà a individuare dove avverrà la semplificazione nella relazione amministrazioni-beneficiari.
12. In risposta alle preoccupazioni espresse dagli Stati membri in sede di Gruppo AGRIFIN, la presidenza ha avanzato varie proposte di formulazione del testo del regolamento orizzontale, come ad esempio: all'articolo 8, paragrafo 2, per affrontare la questione in sospeso degli Stati membri regionalizzati/federali e per quanto riguarda l'accreditamento di nuovi organismi pagatori aggiuntivi; all'articolo 30, per chiarire che il primo pagamento effettuato nell'ambito degli strumenti finanziari rappresenta un pagamento anticipato ai sensi dell'articolo 35, ultimo comma; all'articolo 42, al fine di estendere il potere della Commissione di adottare atti delegati anche ai tipi di interventi settoriali; e l'allineamento delle disposizioni in materia di trasparenza agli attuali requisiti di trasparenza applicabili al FEAGA e al FEASR di cui all'attuale regolamento orizzontale (1306/2013).
13. Sono state introdotte diverse altre modifiche di natura più tecnica al fine di aggiungere chiarezza al testo e garantire la correlazione con il regolamento sui piani strategici, comprese modifiche del capo sul SIGC e per quanto riguarda il sistema di controllo e sanzioni e la condizionalità.

14. All'articolo 15 (Disciplina finanziaria), su richiesta di un numero significativo di Stati membri, è stata introdotta la soglia di 2 000 EUR. La modifica tiene conto del fatto che tale disposizione è già attuata; pertanto, i sistemi degli Stati membri sono operativi. Inoltre, poiché la disciplina finanziaria, come ulteriormente rafforzato dalla nota a piè di pagina introdotta dalla Presidenza, sarà utilizzata in futuro come ultima istanza, l'applicazione dell'intero meccanismo non dovrebbe comportare un onere amministrativo supplementare per gli Stati membri. Sono tuttavia necessarie ulteriori discussioni su questo aspetto, poiché le opinioni degli Stati membri in materia sono ancora divergenti.
15. Alcune disposizioni del regolamento orizzontale proposto sono state modificate ma potrebbero dover essere riesaminate in attesa del raggiungimento di un accordo sul regolamento sui piani strategici della PAC e sul QFP:
- resta da vedere se la formulazione finale di un certo numero di disposizioni del regolamento orizzontale dovrà essere adattata in considerazione del testo definitivo del regolamento sui piani strategici della PAC, ad esempio: l'articolo 8, che fa riferimento alla relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione; gli articoli da 38 a 40, relativi alla sospensione dei pagamenti in relazione alla verifica annuale, al monitoraggio del rendimento pluriennale, o a carenze nei sistemi di governance, e l'articolo 52, sulla verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione. Potrebbero rivelarsi necessari ulteriori ritocchi su alcuni altri articoli, come gli articoli da 74 a 83 sul controllo delle operazioni.
 - Le disposizioni della proposta aventi implicazioni di bilancio sono state accantonate in attesa di ulteriori progressi in merito al QFP. Tali disposizioni, che nel testo del doc. 9513/19 appaiono tra parentesi quadre, includono: l'articolo 14, sull'(importo della) riserva agricola e il riporto dell'attuale riserva di crisi; l'articolo 15, sui rimborsi ai beneficiari cui è stata applicata la disciplina finanziaria; l'articolo 29, sugli importi iniziali a titolo di prefinanziamento, e l'articolo 32, sulla data di disimpegno automatico e la regola dell'anno N + 2 proposta.

IV. STATO DEI LAVORI SUL REGOLAMENTO OCM

16. La presidenza rumena ha proseguito i lavori avviati dalla presidenza austriaca e ha chiarito varie questioni che restavano aperte e richiedevano un'ulteriore discussione. A tal fine, si è tenuto un dibattito di orientamento nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" di gennaio, nel corso del quale i ministri hanno esposto le loro opinioni sulla proposta della Commissione di consentire la classificazione di alcune varietà di vino, tra cui sei varietà vietate, nonché quelle appartenenti alla varietà Vitis Labrusca. Nelle successive riunioni del CSA di febbraio e marzo, sono state discusse ulteriori questioni relative principalmente al settore vitivinicolo, quali le autorizzazioni di impianto, una nuova proposta per l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli e dei vini dealcolizzati e parzialmente dealcolizzati e le indicazioni geografiche, il che ha consentito alla presidenza rumena di proporre, il 12 marzo 2019, suggerimenti redazionali riveduti per la proposta di regolamento sull'OCM (doc. 7451/19).
17. In seguito alle osservazioni delle delegazioni ricevute durante le riunioni bilaterali nella settimana del 20 maggio 2019, la presidenza rumena ha riveduto nuovamente il testo in vista della sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 18 giugno 2019 (doc. 7451/1/19 REV 1 + COR 1). Le modifiche proposte dalla presidenza mirano in particolare a:
- trovare un equilibrio tra le varietà di vino mantenendo il divieto esistente per sei specifiche varietà ibride e la varietà Vitis Labrusca ma consentendo l'uso di varietà ibride per i vini DOP;
 - precisare le norme relative ai controlli sull'etichettatura dei vini per garantire un approccio proporzionato;
 - rendere obbligatorie le diciture "dealcolizzato" e "parzialmente dealcolizzato" nelle etichette di tali prodotti vitivinicoli;
 - cambiare le norme in materia di autorizzazioni per nuovi impianti e estendere il periodo per convertire i diritti di impianto in autorizzazioni;

- prevedere un periodo transitorio per l'introduzione del nuovo obbligo di indicare in etichetta il valore nutrizionale e l'elenco degli ingredienti del vino;
- mantenere l'attuale disposizione per le importazioni di canapa;
- estendere le norme di commercializzazione per il vino al settore dell'olio di oliva;
- prorogare gli aiuti nazionali in Finlandia fino al 2027.

18. Tutte le disposizioni aventi implicazioni di bilancio o di natura orizzontale sono state accantonate in attesa di ulteriori progressi in merito al QFP. Tali disposizioni, che nel testo appaiono tra parentesi quadre, includono: 1) gli stanziamenti di bilancio per la fornitura di prodotti ortofrutticoli e lattiero-caseari agli istituti scolastici (programma destinato alle scuole), 2) le dotazioni di bilancio di cui al regolamento 228/2013 sulle regioni ultraperiferiche e 3) le dotazioni di bilancio di cui al regolamento 229/2013 sulle isole minori del Mar Egeo. Sono stati individuati anche punti relativi alla Brexit (che figurano nel testo tra parentesi graffe): la modifica dell'articolo 149 del regolamento 1308/2013 e del relativo considerando 23 bis.
